

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1979, N. 2

Elevazione della pensione regionale a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni¹

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'importo mensile della pensione indiretta o di reversibilità, prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29 e successive modificazioni, è elevato a lire 103.300.

Art. 2

Al maggior onere di lire 66.000.000 in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

¹ In B.U. 4 settembre 1979, n. 44.